

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione**  
**Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 503 Modi della vendita forzata**

La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo [568](#) nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli [518](#) e [540-bis](#).